

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Fondo ha aderito con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 15 luglio 2013 alla convenzione tra i comuni dell'Alta Val di Non e precisamente Amblar, Cavareno, Don, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone, Ruffrè Mendola e Sarnonico con la quale i Comuni si sono impegnati a creare un fondo contributi, (costituito da un contributo di ciascun Comune pari ad Euro 6,00 per ogni residente sulla base dei residenti al 31/12/2011) tenuto presso il Comune di Ronzone individuato come Ente capofila, per contribuire alle attività svolte dalle associazioni culturali e sportive della zona per il periodo **2013-2015**, precisando che il Contributo sia versato al Comune capofila, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La quota del Comune di Fondo è determinata nell'importo di € 8.664,00 (€ 6,00 x n. 1.444 abitanti);

che nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della convenzione approvato con la richiamata deliberazione consiliare n. 29/2013, il Tavolo dei Sindaci in data 17 ottobre 2014 ha autorizzato la ripartizione dei contributi a favore delle Associazioni aventi attività di interesse per l'intero territorio ed il Comune di Ronzone con propria nota di data 28 ottobre 2014 prot. n. 2731/2.3 ha comunicato che l'importo complessivo da versare alle associazioni è stato determinato in Euro 38.484,00 di cui Euro 34.484,00 a favore di associazioni sportive ed Euro 4.000,00 a favore di associazioni culturali;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per autorizzare la liquidazione a favore del Comune di Ronzone della quota a carico del Comune di Fondo:

Riscontrata la disponibilità al capitolo 4710/5 del bilancio di previsione 2014;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;

Preso atto, che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Rilevato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. 29 dd. 15 luglio 2013, esecutiva, il Comune di Fondo ha aderito ed approvato la Convenzione con i Comuni dell'Alta Val di Non per i contributi alle associazioni culturali e sportive per il periodo 2013-2015.
2. Di impegnare la somma di € 8.664,00 per l'anno 2014, a favore del Comune di Ronzone, ente capofila, al fine di ottemperare all'adesione da parte del Comune di Fondo alla Convenzione di cui al precedente punto 1).

3. Di imputare la spesa di € 8.664,00 al capitolo 4710/5 del vigente bilancio di previsione, che presenta sufficiente disponibilità.
4. Di liquidare a favore del Comune di Ronzone la somma di euro 8.644,00 quale quota per l'anno 2014 per l'adesione alla Convenzione di cui al comma 1.
5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed alla pubblicazione all'albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
7. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.